

# Partite Iva – Obbligo assicurativo e disciplina contributiva – Inail, Circolare n. 15/2013

---

26 Marzo 2013

Fornite dall'Inail, con l'allegata nota n. 15 del 20 marzo 2013, indicazioni operative per la verifica della genuinità delle c.d. "partite iva" ai sensi della L. n. 92/2012, come modificata dall'art. 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003.

Nel ribadire quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 32/2012 ([cfr. Comunicazione Ance del 17 Gennaio 2013](#)) in merito alla presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa, all'operatività e agli effetti della presunzione stessa, l'Istituto ha fornito indicazioni in merito all'obbligo assicurativo e al premio assicurativo da assolvere, qualora le prestazioni autonome si convertano in collaborazioni coordinate e continuative a progetto.

Pertanto, conformemente con quanto già comunicato nella Circolare n. 13/13, di cui alla [Comunicazione Ance del 26 febbraio 2013](#), è stato precisato che per il personale occupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto trovano applicazione le indicazioni previste per i lavoratori parasubordinati e, pertanto, il premio assicurativo dovuto sarà calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta e all'ammontare delle somme erogate al collaboratore.

Sono state, infine, ribadite le cause di esclusione dalla presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa e riportata la ricognizione effettuata, a titolo esemplificativo, dal Ministero del Lavoro con il D.M. 20 dicembre 2012, degli albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esclude l'applicazione della presunzione medesima.

[10661-circolare Inail n. 15-2013.pdf](#)[Apri](#)